



Originale  
Copia

**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N.03 /2017

**OGGETTO:** L. 06.11.2012 N. 190 AVENTE AD OGGETTO “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”. ATTO DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO 2017-2019 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI FRUGAROLO.

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì 23 del mese di GENNAIO alle ore 10.30 nella sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l’appello risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	INVIATA
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	1		○ Prefettura ○ Comunicata Capigruppo Consiglieri
2	BRUNO PIETRA OLIPMPIA	VICE-SINDACO ASSESSORE ESTERNO	1		
3	TICCI LETIZIA	ASSESSORE	1		
TOTALI			3		

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano VALERI Segretario Comunale , riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Valdenassi Martino, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO : L. 06.11.2012 N. 190 AVENTE AD OGGETTO “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”. ATTO DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO 2017-2019 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI FRUGAROLO.**

VISTA E RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU, contro la corruzione, del 31 ottobre 2003– ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – e in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110. Il d.lgs. n. 97/2016 ha modificato il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, fornendo ulteriori indicazioni sul contenuto e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. In altri termini, l’elaborazione del PTPC presuppone il diretto coinvolgimento della Giunta comunale, nella fase anteriore alla sua adozione, in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico – gestionale. L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria delibera n. 831 del 03.08.2016, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che rappresenta un atto di indirizzo per l’adozione dei singoli PTPC da parte di ciascun Ente. L’individuazione delle singole misure spetta alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione organizzativa, la situazione dei propri funzionari ed il contesto esterno in cui si trovano ad operare. Il PNA, dunque, guida le amministrazioni nel percorso che conduce all’adozione di concrete ed effettive misure di prevenzione della corruzione senza imporre soluzioni uniformi.

RICHIAMATO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 novella 190/2012 e 33/2013 Art. 1 "«Art. 1. (Principi generali) 1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collegate, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

RICHIAMATO il D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.,

- all’Art. 12. Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa, recante: *“1. Le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione*

*per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)";*

- all'art. 3 comma 1 –quater: *“1-quater. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in modo da consentire, mediante strumenti informatici, la possibilità per il cittadino di verificare anche con mezzi telematici i termini previsti ed effettivi per lo specifico procedimento e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il funzionario responsabile del procedimento.*

RICHIAMATO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80, in particolare

- **all'art. 2 comma 1, che recita:** *“ 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”.*

- **Art. 5 Accesso civico a dati e documenti - 1.** L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto. 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti

materiali. 5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze. 7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*. 8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un

periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8. 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della *legge 7 agosto 1990, n. 241*

- **Art. 6 Qualità delle informazioni** - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'*articolo 7*.
  
- **Art. 7 Dati aperti e riutilizzo** - 1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'*articolo 5*, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'*articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e sono riutilizzabili ai sensi del *decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36*, del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.
  
- **Art. 7-bis Riutilizzo dei dati pubblicati** - 1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettere d) ed e), del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali. 2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. 4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettera d)*, del *decreto legislativo n. 196 del 2003*. 6. Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle

informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. 8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

- **Art. 9 Accesso alle informazioni pubblicate nei siti** - 1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».
- **D.Lgs. 14/03/2013, n. 33** - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80, **Art. 10, commi 1 e 3, Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione** “1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto. 3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”.

RILEVATO CHE, a seguito delle intervenute modifiche legislative, "La trasparenza diviene principio cardine e fondamentale dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini. .... “é proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti ... a divenire centrale nel nuovo sistema in analogia agli ordinamenti aventi il FOIA (*il cosiddetto FOIA, acronimo che sta per Freedom Of Information Act. Il FOIA è in sintesi una legge – viene chiamata così per via della sua omologa statunitense – che permette ai cittadini di accedere liberamente alle informazioni e ai dati raccolti dalla pubblica amministrazione, ed è oggetto di un decreto legislativo approvato in fase preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 20 gennaio*), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza, mentre la riservatezza e il segreto eccezioni." Inoltre, la riforma appare quindi rilevante perché interessa – profondamente – l'apparato pubblico “nel suo complesso”, ma anche perché guarda all'esterno di tale apparato e mira a incidere sul rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione, in una visione olistica che mette al centro il destinatario del servizio pubblico e non l'apparato che fornisce il servizio medesimo.

RICHIAMATO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 novella 190/2012 e 33/2013, Art. 5. Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis - “2. *Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.*”

Alla luce di quanto sopra, si intende individuare di seguito un macro obiettivo strategico per il PTPC anno 2017, per validare il lavoro sin qui svolto, e per implementarlo. Tra gli obiettivi strategici, si ritiene opportuno che il PTPC 2017 contenga specifiche misure organizzative per l'effettiva attuazione degli obblighi di trasparenza. Il nuovo piano anticorruzione dovrà prevedere idonee misure atte a dare conoscibilità e responsabilità ai soggetti individuati per la trasmissione e la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni nonché misure a garanzia del costante aggiornamento dei medesimi. La trasparenza, infatti, rappresenta specifica misura di prevenzione della corruzione in quanto strumento alternativo allo strumento della rotazione del personale, considerata l'esiguità di risorse all'interno dell'amministrazione. La trasparenza, inoltre, in attuazione al d.lgs. n. 33/2013 aggiornato con il d.lgs. 97/2016, presuppone un'assunzione di responsabilità dell'operato dell'amministrazione, che rende possibile all'utenza la valutazione dei servizi e delle attività. La trasparenza così intesa favorisce la prevenzione della corruzione, attiva un nuovo tipo di "controllo sociale" attraverso lo strumento dell'accesso civico, sostiene il miglioramento delle performance e abilita nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadini. A seguito della novella dell'art. 41 del d.lgs. 97/2016, la trasparenza va dunque integrata all'interno del PTPC estendendo al Responsabile della prevenzione della Corruzione anche il ruolo di Responsabile della Trasparenza. Ulteriore obiettivo strategico che si chiede sia inserito nel nuovo piano anticorruzione concerne l'estensione della procedura per la segnalazione di illeciti o irregolarità e la relativa tutela di colui che segnala gli stessi (c.d. whistleblower) anche ai soggetti diversi dal dipendente pubblico. Si chiede dunque che nel caso di azioni e/o omissioni che potrebbero configurare reati, o che costituiscono violazioni al Codice di comportamento o che consistono in illegittimità o illeciti amministrativi che possono comportare danni patrimoniali all'Ente, venga estesa a tutta la procedura di cui alla nota a firma del Segretario comunale prot. n. 10390/3.14 del 30.11.2015. Si invita altresì ad una revisione del Codice di Comportamento adottato con delibera giunta n. 95 del 1.09.2014.

Nella mappatura dei rischi, infine, si chiede siano ulteriormente rafforzate le misure in materia di governo del territorio (es. pianificazione comunale generale e varianti, pianificazione attuativa e rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi) in coerenza con quanto previsto nella citata delibera ANAC n. 831 del 3 agosto u.s. Per quanto sopra premesso e rilevato, si richiede alla Giunta di approvare il presente atto di indirizzo;

Stante quanto sopra,

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal parere di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs 267 2000 e ss.mm.ii., reso dal Segretario comunale, così come allegato "allegato A" alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Udita e condivisa la relazione testé letta e ravvisata la propria competenza residuale ed art. 48 TUEL;

Vista la L. 06.11.2012 n. 190 e ss.mm. avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano e con votazione separata sull'immediata eseguibilità al fine di consentire una celere definizione di ogni aspetto;

## DELIBERA

1. Di riconoscere ed approvare l'operato fin qui svolto dall'Amministrazione Comunale di Frugarolo, a livello di implementazione della trasparenza nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Cittadino;
2. Di prendere atto e porre ossequio al dettato normativo mutato di recente e riassunto in narrativa della presente deliberazione programmatica;
3. Dare progressiva e completa attuazione alla legge in materia per il puntuale riscontro agli organi di controllo (*in primis*, ANAC) senza evitare di sottolineare come l'informatizzazione progressiva, sicuramente di grandissima utilità per i cittadini e nel lavoro dell'Amministrazione, crea di contro costi di adeguamento e difficoltà che un piccolo ente non è in grado di gestire ed ammortizzare nel breve periodo, necessitando di "un tempo" adeguato per la completa ottemperanza al dettato di legge;
4. Di fissare un macro-obiettivo programmatico e strategico insito nel presente provvedimento, suddiviso come di seguito - **CREAZIONE Di un valore**: a) Creazione di trasparenza; b) Favorire la sperimentazione per scoprire le necessità, svelare la variabilità, e migliorare le prestazioni; c) La segmentazione della popolazione per individuare le azioni personalizzabili (nel pubblico la fine dell'eguale per tutti); d) Sostituire/sostenere i processi decisionali umani con algoritmi automatici; e) L'innovazione dei modelli economici di prodotti e servizi;
5. Di approvare il presente provvedimento, che costituisce atto di indirizzo per gli uffici comunali, con il quale si fissano gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione, nello specifico:
  - effettiva attuazione degli obblighi di trasparenza con la previsione di misure atte a dare conoscibilità e responsabilità ai soggetti individuati per la trasmissione e la pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni nonché misure a garanzia del costante aggiornamento dei medesimi;
  - estensione della procedura, di cui alla nota prot. 10390/3.14 dd. 30.11.2015, per la segnalazione di illeciti o irregolarità e la relativa tutela di colui che segnala gli stessi (c.q. *whistleblower*) anche ai soggetti diversi dal dipendente pubblico..
  - rafforzamento delle misure in materia di governo del territorio (pianificazione comunale generale e varianti, pianificazione attuativa e rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi) in coerenza a quanto previsto nel PNA 2016 di cui alla citata delibera ANAC n. 831 del 3 agosto u.s.
6. Di comunicare la presente agli uffici per l'attuazione dei nuovi obblighi previsti dalla normativa, fissando al 30.09.2017 uno step intermedio di controllo ed al 31.01.2018 il termine per il monitoraggio annuale del lavoro svolto, di adeguamento al dettato legislativo. Nel contempo si invitano gli uffici a dare concreta esplicitazione alle richieste di accesso "generalizzato" che dovessero pervenire all'attenzione dell'Amministrazione, con il termine di conclusione del procedimento fissato in gg. 30 salvo diversa indicazione regolamentare e legislativa di settore;

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs 104/2010 e ss.mm.ii., da parte di chi vi abbia interesse entro 75 giorni, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR PIEMONTE;
9. In alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 24 novembre 1971 n. 1199.



**COMUNE DI FRUGAROLO**  
(Provincia di Alessandria)

***PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.3/2017***  
*(Art.49,DL.gs 18.08.2000, n.267)*

OGGETTO: L. 06.11.2012 N. 190 AVENTE AD OGGETTO “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”. ATTO DI INDIRIZZO PER L’AGGIORNAMENTO 2017-2019 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI FRUGAROLO.

=====

**PARERE SULLA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità amministrativa della presente proposta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

**PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE**

Si esprime parere favorevole, in ordine alla Regolarità contabile della presente proposta.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

=====

Frugarolo, li 23.01.2017

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE  
Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano VALERI

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi 06.03.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 21.03.2017 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano VALERI

Frugarolo, li 06.03.2017

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art.17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n.127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art.134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano VALERI

Frugarolo, li

---

□ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Stefano VALERI

Frugarolo, li

---